



SENT. 136/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 58964** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Puglia n. 270/2020, depositata il 2/7/2020

promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Lovelli - indirizzo pec lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it -

contro

INPS, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

		SENT. 136/2024	
	Sergio Preden	(pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
	Antonella Patteri	(pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina	Giannico	
		(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),	
	Lidia Carcavallo		
	pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it	ed Antonietta Coretti	
	(pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it)	e presso gli stessi	
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici		
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto.		
	VISTO l'atto d'appello.		
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.		
	UDITI , nell'udienza del 21 maggio 2024, svolta con l'assistenza della		
	Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Gennaro		
	Imparato, in sostituzione dell'Avv. Cosimo Lovelli, in rappresentanza		
	dell'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.		
	FATTO		
	Con istanza del 22 marzo 2018 - seguita da simili istanze dell' 8 agosto 2018		
	e del 10 novembre 2018 (cfr. documentazione versata agli atti del primo		
	grado) -, OMISSIS ex dipendente del ruolo civile del Ministero della Difesa,		
	che aveva operato, fra l'altro, con mansioni di elettricista presso l'Arsenale		
	Militare di Taranto, cessato dal servizio in data 14 luglio 2016, aveva chiesto		
	all'INPS, fra l'altro, la rideterminazione del trattamento pensionistico		
	definitivo, con la valutazione del beneficio previdenziale della rivalutazione		
	contributiva per esposizione ad amianto.		
	Detta istanza era corredata della certificazione INAIL del 10 febbraio 2016		
	(richiesta in data 13 giugno 2005), attestante l'esposizione qualificata alle fibre		
	2		

	SENT. 136/2024	
	di amianto dall' 1 febbraio 1991 al 31dicembre 1992 e dall'11 febbraio 1985	
	al 31 dicembre 1990.	
	Avverso il silenzio rifiuto maturato sull'istanza dell'8 agosto 2018 il	
	OMISSIS proponeva ricorso chiedendo il riconoscimento giudiziale del diritto	
	alla rivalutazione contributiva del periodo ultradecennale di lavoro svolto con	
	esposizione qualificata ad amianto, con il coefficiente 1,25 % ex art. 47,	
	comma 1, del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. A tal fine	
	evidenziava che l'esposizione all'amianto aveva determinato l'infermità	
	<i>“ispessimento pleurico e placche polmonari”</i> .	
	Con sentenza n. 270/2020, depositata il 2 luglio 2020, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso.	
	A tale conclusione il giudice di prime cure perveniva rilevando che, benché	
	l'art. 47, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003	
	avesse escluso la necessità, per la concessione dei benefici per l'amianto,	
	dell'esposizione qualificata al minerale per oltre un decennio per i « <i>lavoratori</i>	
	<i>per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa</i>	
	<i>dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per</i>	
	<i>l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie</i>	
	<i>professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno</i>	
	<i>1965, n. 1124”</i> , occorreva il superamento della soglia minima di	
	indennizzabilità richiesta per accedere ai trattamenti erogati dall'INAIL.	
	Sicché, posto che la patologia polmonare diagnosticata al ricorrente risultava	
	essere di entità inferiore alla soglia minima di indennizzabilità, attestandosi al	
	4%, anziché al 6% ex art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (<i>“Disposizioni in</i>	
	<i>materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie</i>	
	3	

professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999,

n. 144”), difettava la condizione per il riconoscimento dell’auspicato beneficio

pensionistico.

Tale constatazione era ritenuta dal primo giudice *“ragione più liquida”* in

grado di condurre al rigetto del ricorso e consentire *«di sorvolare le rimanenti*

eccezioni, anche di inammissibilità del ricorso sollevate dall’INPS».

Con appello proposto in data 7 giugno 2021 il sig. OMISSIS esponeva che ai

fini del conseguimento del beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità

contributiva ai sensi dell’art. 13, comma 7, della l. 257/1992 occorresse la

«ricorrenza di conseguenze morbigene dell’esposizione all’amianto», a

prescindere dalla gravità della patologia e da eventuali effetti invalidanti.

Articolava, pertanto, le seguenti conclusioni (sebbene non congruenti, per

quanto riguarda la misura del moltiplicatore, con quelle formulate in primo

grado, dove era stata chiesta l’applicazione del coefficiente dell’1,25%):

«Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Centrale. di

Appello in accoglimento del presente appello annullare la sentenza n.

270/2020 del 05/03/2020 e depositata in cancelleria il 02/07/2020 della Corte

dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia, disponendo il rinvio del

giudizio alla Sezione Territoriale Pugliese per la definizione nel merito,

ovvero , in subordine statuire il del diritto del ricorrente all'applicazione dei

benefici di cui all'art. 13, comma 7, della legge n. 257/92 e s.m.i., con

condanna dell'INPS al riconoscimento, in favore del medesimo ricorrente,

della maggiorazione contributiva prevista dalla predetta disposizione

normativa (con il coefficiente dell'1,5) per i periodi lavorativi con ogni

conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari di

entrambi i gradi del giudizio».

Con memoria depositata in data 22 aprile 2024 l'INPS evidenziava che la statuizione del primo giudice secondo cui la patologia "*amianto correlata*" non superava la soglia minima di indennizzabilità, il cui riscontro, invece, costituisce «*un presupposto necessario [...] per il riconoscimento del beneficio di cui si tratta*» non sembrava essere stata oggetto di specifica critica da parte dell'appellante e, comunque, era nella sostanza corretta. Ciò in quanto la formula «*malattie professionali [...] documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*» implicava un rinvio al sistema generale dell'assicurazione obbligatoria gestito dell'INAIL, con la conseguenza che rileva ai fini pensionistici la sola malattia professionale rilevante anche ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Inoltre, reiterava le difese spiegate nel precedente grado e, in particolare:

- l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione, considerato che la domanda di accertamento dell'esposizione all'INAIL era stata formalizzata in data 13 giugno 2005 e la domanda di riconoscimento della prestazione pensionistica, all'INPS, solo il 10 novembre 2018;
- il divieto di cumulare la rivalutazione contributiva con le altre maggiorazioni dei servizi;
- l'impossibilità di ottenere, attraverso la rivalutazione dei contributi con il coefficiente di 1,25%, la liquidazione del trattamento sulla scorta di un patrimonio contributivo superiore ai limiti ordinamentali.

All'udienza odierna il difensore dell'appellante, Avv. Imparato, comparso per

	SENT. 136/2024	
	delega dell’Avv. Covelli, ed il difensore dell’INPS, Avv. Giannico, ribadivano	
	le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, illustrandone brevemente i	
	motivi.	
	Chiusa la discussione, la causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	L’appello è infondato e deve essere confermato l’esito del giudizio di primo	
	grado, sebbene attraverso una motivazione diversa.	
	In primo luogo, deve essere corretta la motivazione secondo cui la fruibilità	
	dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992	
	sarebbe condizionata alla esistenza di una patologia ricollegabile alla	
	esposizione all’amianto di gravità tale da essere indennizzabile.	
	La Corte di cassazione ha in proposito chiarito (ord. 37045/2022 che richiama	
	anche ord. n.30438/2018) che <i>«l’art. 13, comma 7, l. n. 257 del 1992, là dove</i>	
	<i>individua, quale presupposto per il riconoscimento del beneficio contributivo,</i>	
	<i>una malattia di cui l’INAIL abbia documentato l’origine da esposizione</i>	
	<i>all’amianto, non richiede che la stessa malattia sia indennizzabile».</i>	
	E ciò sulla base della considerazione che <i>«il testo della legge non prevede tale</i>	
	<i>requisito; inoltre va considerato l’ulteriore dato di diritto positivo che vede,</i>	
	<i>nel medesimo testo unico, qualificate come malattia professionale le placche</i>	
	<i>pleuriche pur non attribuendosi alle stesse un grado di inabilità</i>	
	<i>indennizzabile; peraltro, l’esistenza di una malattia professionale non</i>	
	<i>indennizzabile non esclude, ovviamente, già da un punto di vista naturalistico</i>	
	<i>il nesso tra professione espletata e malattia, né che tale nesso venga</i>	
	<i>"documentato" proprio dall’Inail; ciò può accadere ad esempio ai fini del</i>	
	<i>pagamento dell’indennità per inabilità temporanea; ai fini del calcolo del</i>	
	6	

periodo di comporto; ai fini della valutazione di postumi che discendano da una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica che comprende altre patologie già riconosciute dall'Inail e quindi anche ai fini della certificazione dei periodi di provata esposizione all'amianto, onde ottenere la relativa rivalutazione contributiva, come testualmente previsto dalla specifica norma in discorso; quindi non è sostenibile che l'Inail possa documentare soltanto l'esistenza di malattie professionali indennizzabili anche quando l'oggetto del diritto che discende dall'accertamento della malattia, cui si connette l'interesse del lavoratore alla richiesta, non sia un indennizzo ma un'altra posizione soggettiva, come qui si tratta».

Tuttavia, pur sussistendo la condizione per far luogo all'applicazione del coefficiente di incremento dell'anzianità, in concreto a tanto non può pervenirsi per effetto della maturata prescrizione del pertinente diritto.

Invero, come questa Corte dei conti ha già avuto modo di chiarire (per tutte cfr. Sez. II app. sent. n. 22/2023), aderendo alla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (*ex multis*, Cass. Sez.6-L ord.n.2351/2015, n.10885/2016, n.2856/2017), che il diritto al beneficio contributivo per l'esposizione all'amianto ai sensi dell'art.13, comma 8, della l..257/1992, seppure previsto ai fini pensionistici e ad essi strumentale, è dotato di individualità ed autonomia rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del “fatto” dell'esposizione.

Pertanto, il lavoratore che abbia consapevolezza della esposizione all'amianto, a prescindere dall'avvenuto pensionamento o meno, può agire per far valere il suo autonomo diritto alla rivalutazione contributiva, la cui prescrizione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione, stante la

differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione, nonché diritto ai singoli ratei, in quanto si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria.

La consapevolezza della esposizione all'amianto quale presupposto per il riconoscimento del diritto va ancorato, invece, alla data dell'istanza all'INAIL, secondo la giurisprudenza formatasi in seno alle sezioni di appello di questa Corte dei conti (Sez. III app. nn.146, 177, 178, 261, 263 del 2019, n. 151/2022; Sez. I app. n. 39/2020, n.14/2021; Sez. II app.n.22/2023 cit.).

Infatti, è solo con la domanda all'INAIL che può ritenersi provato, ex art.2729 c.c., che il lavoratore fosse consapevole di essere stato esposto durante l'attività lavorativa all'amianto e, quindi, in possesso del presupposto per aver diritto ai benefici di legge, attivandosi per il relativo riconoscimento.

A ciò aggiungasi che il relativo procedimento d'accertamento, avente natura costitutiva, non costituisce un impedimento legale al decorrere della prescrizione ex art. 2935 c.c., in quanto la domanda di riconoscimento del beneficio contributivo può essere presentata all'INPS indipendentemente dalla sua definizione.

Pertanto, alla data della ricezione della prima istanza da parte dell'INPS – 22 marzo 2018 - era trascorso oltre un decennio dal momento dell'esordio del termine prescrizionale che, nella vicenda in esame, aveva avuto luogo il 13 giugno 2005.

In conclusione, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado, sebbene con motivazione diversa.

Avuto riguardo all'esito del giudizio, può essere disposta, ai sensi dell'art.31,

	SENT. 136/2024	
	comma 3, c.g.c., l'integrale compensazione delle spese processuali.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la	
	sentenza di primo grado, con diversa motivazione.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30 MAGGIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dott.ssa Luciana TROCCOLI	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dr.ssa Alessandra Carcani	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	9	

SENT. 136/2024

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 30 MAGGIO 2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana TROCCOLI

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 30 MAGGIO 2024

p. IL DIRIGENTE

Dott.ssa Luciana TROCCOLI

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani